R.G. 17334/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

Diciassettesima sezione civile – Sezione Specializzata in materia di Impresa

in persona del Giudice dott.ssa Stefania Garrisi e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.

TRA

Parte_1 **(C.F.** *C.F._1* **.** rappresentate e difesa dall'avv. Stefano Mungo e dall'abogado Domiziano Romano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Pasubio n. 15, giusta procura in atti.

OPPONENTE

E

Controparte_1 **(P.IVA** *P.IVA_1* **)** e per essa la mandataria *Controparte_2* **(P.IVA** *P.IVA_1* **)** nella persona del loro r.l.p.t., rappresentate e difese dall'avv. Roberto Pietro Sidoti ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Milano, Piazza Velasca n. 8, giusta procura in atti.

OPPOSTO

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2574 / 2025 emesso nel procedimento n.R.g. 4952/2025 dal Tribunale Ordinario di Roma in data 26 febbraio 2025

CONCLUSIONI: come da verbale dell'odierna udienza

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra *Parte_1* proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2574/2025, emesso dal Tribunale di Roma in data 26 febbraio 2025 nel procedimento R.G. n. 4952/2025, con il quale era stato ingiunto nei suoi confronti, in solido con il debitore principale *Parte_2*, il pagamento della somma di euro 26.852,94 oltre interessi e spese, in favore della *Controparte_1* quale cessionaria di un credito originariamente vantato da Compass Banca S.p.A.

Il credito traeva origine da un contratto di prestito personale stipulato in data 19 aprile 2018 tra Compass Banca S.p.A. e il sig. *Parte_2*, di cui l'opponente eccepiva, in via preliminare ed assorbente, l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del tentativo preventivo di conciliazione espressamente previsto dall'art. 18 delle condizioni generali di contratto, che imponeva alle parti, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, di esperire un tentativo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario.

In via subordinata, contestava la legittimazione attiva della società opposta, deducendo la non opponibilità della cessione del credito per violazione dell'art. 6 del contratto di cessione pro-soluto del 18 novembre 2021, nonché per difetto di prova dell'effettiva inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione. Deduceva, inoltre, che la comunicazione della cessione le sarebbe stata effettuata tardivamente e in modo irrituale.

Sempre in via ulteriormente subordinata, *Parte_1* sosteneva di non rivestire la qualità di coobbligata solidale, bensì quella di garante/fideiussore, con conseguente applicazione dell'art. 1957 c.c. ed intervenuta decadenza della creditrice dal diritto di agire nei suoi confronti, non avendo quest'ultima promosso tempestivamente azioni giudiziarie nei confronti del debitore principale. Contestava, infine, il difetto di prova in ordine all'effettiva erogazione del finanziamento e alle risultanze dell'estratto conto ex art. 50 TUB prodotto in sede monitoria.

Si costituiva in giudizio la *Controparte_1* e per essa quale mandataria la *[...] Controparte_2* chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. La società contestava preliminarmente l'eccezione di improcedibilità, sostenendo che la

clausola contrattuale invocata dall'opponente non integrasse una condizione di procedibilità autonoma, ma si limitasse a richiamare la disciplina della mediazione ex d.lgs. n. 28/2010, la quale, nei procedimenti monitori, non dovesse essere esperita prima della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Nel merito, affermava la piena validità ed efficacia della cessione del credito, evidenziando che la stessa si perfezionasse con il solo consenso tra cedente e cessionario e che la comunicazione al debitore ceduto rilevasse esclusivamente ai fini dell'efficacia liberatoria del pagamento. Contestava altresì la qualificazione della posizione dell'opponente quale fideiussore, sostenendo che dal contratto emergesse una coobbligazione solidale ai sensi dell'art. 1292 c.c., con conseguente inapplicabilità dell'art. 1957 c.c. e infondatezza dell'eccezione di decadenza.

Infine, deduceva la sussistenza e l'esigibilità del credito azionato, evidenziando l'avvenuta erogazione delle somme e il persistente inadempimento dell'obbligazione restitutoria, chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, la reiezione di tutte le domande ed eccezioni avversarie.

Istruita documentalmente, la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, con termine per note finali (depositate da entrambe le parti) sino a 10 giorni prima dell'udienza.

*****

L'opposizione è fondata e va accolta nei limiti che seguono.

In via preliminare si osserva che la Suprema Corte ha più volte chiarito come il giudice non sia tenuto a esaminare in modo analitico e separato tutte le questioni prospettate dalle parti, potendo limitare la propria valutazione a quelle – di fatto e di diritto – effettivamente rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Le questioni non espressamente affrontate non costituiscono omissione motivazionale idonea a integrare un error in procedendo, dovendo piuttosto considerarsi assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con l'accertamento ritenuto dirimente. (*cfr. Cassazione civile sez. un., 08/05/2014, n.9936*)

Tale principio si coordina con il criterio della c.d. “ragione più liquida”, in forza del quale, per esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo, ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost., il giudizio può essere definito sulla base dell’esame prioritario della questione idonea a condurre più agevolmente alla decisione, anche laddove essa risulti, sul piano logico, subordinata rispetto ad altre prospettate dalle parti. Ne deriva che, quando la domanda possa essere decisa in base a una questione assorbente, non è necessario procedere all’esame di tutte le ulteriori questioni secondo l’ordine delineato dall’art. 276 c.p.c., essendo sufficiente arrestare lo scrutinio dinanzi alla soluzione che si rivela decisiva.

L’eccezione preliminare sollevata dalla parte opponente, relativa alla improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del tentativo preventivo di conciliazione previsto dall’art. 18 delle condizioni generali del contratto di prestito personale, è fondata e merita accoglimento.

Occorre preliminarmente distinguere, sul piano concettuale e sistematico, tra la mediazione obbligatoria disciplinata dal d.lgs. n. 28 del 2010 e la conciliazione pattizia prevista da clausola contrattuale, trattandosi di istituti diversi per fonte, struttura e regime giuridico.

La mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010 costituisce un istituto di fonte legale, tipizzato dal legislatore con riferimento a specifiche materie, tra le quali rientrano anche i contratti bancari e finanziari. Tuttavia, il medesimo legislatore ha previsto, al comma 6 del citato art. 5, una disciplina speciale per il procedimento monitorio, stabilendo che, nei procedimenti per decreto ingiuntivo, l’obbligo di esperire la mediazione non opera prima della proposizione del ricorso, ma diviene rilevante solo nella successiva fase di opposizione, e precisamente dopo la pronuncia sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione. Tale assetto è stato chiarito in via definitiva dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “nei procedimenti introdotti con ricorso per decreto ingiuntivo l’onere di promuovere la mediazione obbligatoria sorge solo dopo la proposizione dell’opposizione e la decisione sulle istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c.” (*Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19596*).

Tale disciplina, tuttavia, è riferita esclusivamente alla mediazione obbligatoria di fonte legale e non è automaticamente estensibile a forme di conciliazione o mediazione di fonte

convenzionale, che traggono il proprio fondamento non dalla legge, bensì dall'autonomia negoziale delle parti.

Nel caso di specie, il contratto di prestito personale contiene una clausola espressa – l'art. 18 delle condizioni generali – che prevede che "in caso di controversie, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione", individuando altresì quale organismo di riferimento il Conciliatore Bancario Finanziario. La clausola utilizza un linguaggio inequivocabilmente precettivo, qualificando il tentativo di conciliazione come "obbligatorio" e collocandolo espressamente in una fase temporale anteriore all'accesso alla tutela giurisdizionale.

Tale previsione contrattuale non può essere interpretata come un mero rinvio ricognitivo alla normativa sulla mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010, né tantomeno come una clausola programmatica priva di efficacia vincolante. Al contrario, essa integra una vera e propria condizione di procedibilità pattizia, pienamente legittima alla luce del principio di autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. e dotata di forza vincolante tra le parti ai sensi dell'art. 1372 c.c.

La giurisprudenza di merito, anche in tempi recenti, ha costantemente affermato che la clausola contrattuale che impone alle parti il previo esperimento di un tentativo di conciliazione o mediazione prima di adire l'autorità giudiziaria ha valore cogente e, se violata, comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale, senza che ciò integri una lesione del diritto costituzionale di azione di cui all'art. 24 Cost. In tal senso si è affermato che "le parti hanno liberamente deciso di subordinare l'accesso alla giurisdizione al previo esperimento di una procedura conciliativa, sicché la violazione di tale pattuizione determina l'improcedibilità della domanda giudiziale" (*Tribunale di Roma, sentenza 4 novembre 2017, n. 20690*). Analogamente, è stato ribadito che "la clausola di mediazione convenzionale ha valore cogente per le parti e, se non viene espletata prima dell'introduzione del giudizio, determina l'improcedibilità dell'azione, anche se proposta in via monitoria" (*Tribunale di Milano, sentenza 7 febbraio 2022, n. 1008*).

Particolarmente rilevante, anche per l'identità della fattispecie contrattuale, è l'orientamento secondo cui la disciplina speciale del procedimento monitorio prevista dall'art. 5,

comma 6, d.lgs. n. 28/2010 non è applicabile alla conciliazione o mediazione pattizia. È stato infatti affermato che "la natura convenzionale della mediazione distingue radicalmente tale istituto dalla mediazione obbligatoria ex lege, rendendo inapplicabili le deroghe previste per il procedimento monitorio, con la conseguenza che il mancato esperimento del tentativo pattuito comporta l'immediata improcedibilità dell'azione giudiziale" (*Tribunale di Ancona, sentenza 14 gennaio 2025, n. 33*). Nello stesso senso, si è osservato che subordinare l'efficacia della clausola pattizia alla fase successiva all'emissione del decreto ingiuntivo "svuoterebbe la clausola stessa di ogni utilità pratica, in contrasto con il principio di interpretazione utile del contratto ex art. 1367 c.c." (*Tribunale di Ravenna, sentenza 22 giugno 2023*).

Ulteriore conferma di tale indirizzo si rinviene nella giurisprudenza che, anche dopo l'introduzione dell'art. 5-sexies d.lgs. n. 28/2010 ad opera della riforma Cartabia, ha ribadito che la mediazione convenzionale costituisce una condizione di procedibilità autonoma e distinta dalla mediazione obbligatoria ex lege, sottratta al regime derogatorio del procedimento monitorio. In particolare, è stato affermato che "l'inadempimento dell'obbligo di mediazione convenzionale determina l'improcedibilità dell'azione giudiziale anche se proposta per decreto ingiuntivo, non essendo richiamabili le disposizioni dell'art. 5-bis del d.lgs. 28/2010" (*Tribunale di Milano, sentenza 4 agosto 2025, n. 6386*).

Nel caso in esame, risulta pacifico che la parte creditrice abbia adito l'autorità giudiziaria in via monitoria senza previamente esperire il tentativo di conciliazione contrattualmente previsto, né risulta che tale omissione sia stata sanata prima dell'introduzione del giudizio. La successiva richiesta, formulata in corso di causa, di assegnazione di un termine per l'esperimento della mediazione non è idonea a superare il vizio originario, atteso che la clausola contrattuale imponeva il previo esperimento della conciliazione come presupposto per l'accesso stesso alla tutela giurisdizionale.

Ne consegue che la domanda giudiziale proposta in violazione della condizione di procedibilità pattizia deve essere dichiarata improcedibile, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, restando assorbite ogni ulteriore questione ed eccezione di merito.

La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- accoglie l'opposizione proposta da *Parte_1* e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2574/2025, emesso nel procedimento n. R.G. 4952/2025 dal Tribunale Ordinario di Roma in data 26 febbraio 2025;

- dichiara improcedibile la domanda promossa da *Controparte_1* e, per essa, dalla mandataria *Controparte_2*

- condanna *Controparte_1* e, per essa, dalla mandataria *Controparte_2* alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da *Parte_1* che liquida in complessivi € 2.906,00 per compenso professionale, oltre euro 259,00 per oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2026

Il Giudice

dott.ssa Stefania Garrisi